Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 22 gennaio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1961, n. **1453.**

Soppressione del Vice consolato di 1ª categoria in Agen (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Vice consolato di 1ª categoria in Agen (Francia) alle dipendenze del Consolato generale in Tolosa, è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1961, n. **1454.**

Soppressione del Consolato di 2ª categoria in San Paolo di Luanda (Angola) e istituzione di un Consolato generale di 1ª categoria in Luanda (Angola).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato di 2ª categoria in San Paolo di Luanda (Angola) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Luanda (Angola) un Consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: l'Angola (compreso il territorio di Cabinda) e le Isole di S. Tomé e Principe.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 agosto 1961

GRONCHI

FANFANI — SEGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1455.

Sistemazione presso le Camere di commercio, industria e agricoltura, del personale degli ex Uffici coloniali della economia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, lo Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici dell'economia, iscritto nei quadri speciali previsti dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452, è assegnato d'ufficio e sistemato a ruolo presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura.

La ripartizione del personale, di cui al comma precedente, presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il personale di cui al precedente articolo è inquadrato nei ruoli delle Camere di commercio, industria ed agricoltura in base alla qualifica di equiparazione, all'anzianità di carica e di servizio riconosciuti agli interessati dalla Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1452 e quella successivamente maturata nei quadri speciali, è collocato nei singoli ruoli e qualifiche anche in soprannumero.

I posti così risultanti in soprannumero nelle singole qualifiche saranno riassorbiti allorchè si verificheranno delle vacanze negli organici dei rispettivi Enti.

Art. 3.

Al personale di cui all'art. 1 del presente decreto, a decorrere dalla data di effettiva assegnazione presso le Camere di commercio, industria ed agricoltura, compete il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale camerale.

Art. 4.

Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, presso cui sarà assegnato il personale, dovranno provvedere a norma delle vigenti disposizioni alla eventuale rivalutazione del trattamento di quiescenza ad esso spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto, in base all'ordinamento di ciascun Ente.

Per il periodo di servizio reso dal personale di cui al comma precedente presso l'Ente di provenienza e presso le Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, l'onere derivante dalla rivalutazione del trattamento di quiescenza sarà posto a carico dello Stato.

Alle spese derivanti dall'applicazione del precedente comma si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1456.

Autorizzazione all'accettazione a favore dello Stato, di una donazione disposta dal comune di Portoferraio.

N. 1456. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione di una donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Portoferraio, con atto 8 luglio 1957, n. 5326 di rep., di un appezzamento di terreno di circa metri quadrati 2.180, da destinare alla costruzione di una caserma per la Guardia di finanza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1961, n. 1457.

Autorizzazione a favore dell'Assistenza post-bellica, oggi Ministero dell'interno, ad accettare un legato.

N. 1457. Decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare il legato disposto con testamento olografo in data 7 febbraio 1958, pubblicato il 13 febbraio 1960 per atti del notaio Mario Anfossi di Taggia (Imperia) dal signor Ercole Baruffi, deceduto in Taggia medesima il 13 gennaio 1960, a favore dell'Assistenza post-bellica, oggi Ministero dell'interno - Direzione generale dell'assistenza pubblica. Tale legato è costituito dalla somma di L. 87.544, oltre gli interessi, depositata sul libretto n. 302 della Cassa di Risparmio di Genova, in possesso dello stesso notaio Anfossi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961, n. 1458.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, sita nel comune di Piacenza.

N. 1458. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Lourdes, sita nel comune di Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1961, n. 1459.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Mondragone (Caserta).

N. 1459. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Nicola, sita nel comune di Mondragone (Caserta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1460.

Erezione in ente morale della Casa di riposo per vecchi - Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, con sede in Broni (Pavia).

N. 1460. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in ente morale la Casa di riposo per vecchi - Fondazione Conte Franco Cella di Rivara, con sede in Broni (Pavia), e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1961, n. 1461.

Trasformazione del fine dell'Istituto antirabbico di Sassari.

N. 1461. Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla trasformazione del fine dell'Istituto antirabbico di Sassari.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1961, n. 1462.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, sita nel comune di Nicosia (Enna).

N. 1462. Decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di San Francesco di Paola, sita nel comune di Nicosia (Enna).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, *foglio n.* 25. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 9 novembre 1961, n. 1240 « Integrazioni e modificazioni della legislazione sulle pensioni di guerra », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 6 dicembre 1961, all'art. 8, pagina 4840, prima colonna, quart'ultimo capoverso, seconda riga, in luogo di « ... è ridotta nella misura prevista ... » leggasi « ... è ridotta della misura prevista ... ».

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1961.

Designazione di ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1961, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nella composizione dei Tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1959, registro n. 28 Interno, foglio n. 239, con il quale vennero designati, per il biennio 1959-61 ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali giudici presso i Tribunali militari nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo;

Ritenuta la necessità di provvedere, per il biennio 1961-1963, a quanto previsto dall'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 della legge 4 maggio 1951, n. 570, i sottonotati ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono designati, per un biennio, quali giudici presso i Tribunali militari territoriali nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo:

GIUDICI DESIGNATI

Tribunale militare territoriale di Verona

T. Col. Tognoli Giovanni, comandante gruppo Verona;
Magg. Melli Oreste, comandante 15° R.M. Peschiera;
Magg. Cappello Lorenzo, comandante gruppo Trento;
Cap. Puglisi Gaetano, comandante nucleo polfer Verona;
Cap. Caso Guerino, gruppo Bolzano.

Tribunale militare territoriale di Padova

T. Col. Bonora Mario, comandante gruppo Padova;
Magg. Albano Vincenzo, comandante compartimento polstrada Padova;
Magg. Sarubbi Francesco, direttore autocentro Padova;
Cap. La Noce Adolfo, gruppo Padova;
Cap. Palumbo Renato, ispett. 4ª zona Padova.

Tribunale militare territoriale di Milano

T. Col. Ciriaci Aldo, ispett. 2ª zona Milano;
Magg. Fortunato Salvatore, raggruppamento Milano;
Magg. Rinaldi Giovanni, raggruppamento Milano;
Cap. Drago Vincenzo, raggruppamento Milano;
Cap. Milone Giuseppe, 3° reparto celere Milano.

Tribunale militare territoriale di Torino

T. Col. Santini Filippo, comandante raggruppamento Torino;
Magg. Foscarini Augusto, direttore autocentro Torino;
Magg. Romano Antonio, raggruppamento Torino;
Cap. Viotto Prospero, comandante nucleo frontiera terrestre Torino;
Cap. Rosverde Salvatore, raggruppamento Torino.

Tribunale militare territoriale di Bologna

T. Col. Palmari Arcadio, ispett. 5ª zona Bologna;
Magg. Ballarini Annibale, comandante sezione polstr. Bologna;
Magg. Vitullo Antonio, comandante gruppo polfer. Bologna;
Cap. Marziano Francesco, raggruppamento Bologna;
Cap. Cocco Bruno, raggruppamento Bologna.

Tribunale militare territoriale di La Spezia

T. Col. Ferrero Giacomo, raggruppamento Genova;
Magg. Autera Luigi, ispett. 3ª zona Genova;
Magg. Musumeci Alfredo, comandante gruppo La Spezia;
Cap. Denti Giuseppe, raggruppamento Genova;
Cap. Rocca Fausto, raggruppamento Genova.

Tribunale militare territoriale di Firenze

T. Col. Bianchi Mario, direttore autocentro Firenze;
Magg. Ciardi Aldo, raggruppamento Firenze;
Magg. Frisullo Arnaldo, comandante compartimento polstrada Firenze;
Cap. Del Vecchio Antonio, 8° reparto mobile Firenze;
Cap. Nicese Giuseppe, 8° reparto mobile Firenze.

Tribunale militare territoriale di Roma

T. Col. Gentile Corrado, addetto Ispettorato Corpo Roma;
Magg. Romeo Francesco, raggruppamento Roma;
Magg. Messineo Vincenzo, raggruppamento Roma;
Cap. Leonardi Carmelo, addetto Div. F.A.P. Roma;
Cap. Cantoro Antonio, ispett. 8ª zona Roma.

Tribunale militare territoriale di Napoli

T. Col. Pastorini Elio Umberto, ispett. 9ª zona Napoli;
Magg. Coscia Corrado, raggruppamento Napoli;
Magg. Erra Antonio, comandante 9° reparto mobile Napoli;
Cap. Saporito Luigi, compartimento polstrada Napoli;
Cap. Isabella Pasqualino, raggruppamento Napoli.

Tribunale militare territoriale di Bari

T. Col. Musolino Giuseppe, ispett. 10ª zona Bari;
Magg. Unich Matteo, comandante sezione polstrada Bari;
Magg. Valletta Angelo, comandante gruppo Foggia;
Cap. Castaldi Alessandro, compartimento polstrada Bari;
Cap. D'Aprile Guido, ispett. 10ª zona Bari.

Tribunale militare territoriale di Taranto

T. Col. De Girolamo Raffaele, comandante gruppo Taranto;
Cap. Armienti Giuseppe, comandante nucleo Matera;
Cap. Nascetti Gino, comandante sezione polstrada Lecce.

Tribunale militare territoriale di Palermo

T. Col. Giuliano Sebastiano, ispett. 12ª zona Palermo;
Magg. Bartolotta Francesco, raggruppamento Palermo;
Magg. Zito Francesco, raggruppamento Palermo;
Cap. Sciarabba Michele, 13° reparto mobile Palermo;
Cap. Magistri Saverio, 13° reparto mobile Palermo.

Sezione autonoma del Tribunale militare di Roma con sede a Cagliari

T. Col. Grossi Vittorio Emanuele, addetto Divisione F.A.P. Roma;
Magg. De Giorgio Giuseppe, comandante compartimento polstrada Cagliari;
Magg. D'Oro Francesco, ispett. 13ª zona Cagliari;
Cap. Sau Gavino, comandante nucleo polfer Cagliari;
Cap. Bordonaro Alfonso, gruppo Cagliari.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 ottobre 1961

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Registro n. 34 Interno, foglio n. 270

(382)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1961.
Proroga concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1961 e 2 maggio 1961, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 24 aprile 1961 (registro n. 15, foglio n. 228) e il 27 giugno 1961 (registro n. 25, foglio n. 104);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 27 settembre 1961;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, per ultimo prorogate con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Acetone, basi piridiche, nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, piridina pura, anidride succinica, per la produzione di sufamidici (con validità fino al 13 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	14 novembre 1961	13 maggio 1962
2. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insettici, domestici e agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	14 novembre 1961	13 maggio 1962
3. Cellophane tipo Zenith, in fogli e in nastri, anche avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	15 novembre 1961	14 maggio 1962
4. Datteri freschi o secchi, per essere sottoposti a disinfezione e/o maturazione artificiale, lavorazione e impacco (con validità fino al 21 novembre 1961	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	22 novembre 1961	21 maggio 1962
5. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freni di autoveicoli (con validità fino al 9 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	10 novembre 1961	9 maggio 1962
6. Glicerina nitrabile e monoglicole etilenico puro per nitrazione, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	18 novembre 1961	17 maggio 1962
7. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	18 novembre 1961	17 maggio 1962
8. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P e S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	18 novembre 1961	17 maggio 1962
9. Matrici di film, dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	18 novembre 1961	17 maggio 1962
10. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisioni, tarature e simili (con validità fino al 2 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	3 novembre 1961	2 maggio 1962

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
11. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o « chassis » (con validità fino al 2 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	3 novembre 1961	2 maggio 1962
12. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi e controtipi del film, sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	3 novembre 1961	2 maggio 1962
13. Olio di anilina, carbone attivo e dicloroetano, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	22 novembre 1961	21 maggio 1962
14. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20° C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 novembre 1961)	Decreto ministeriale 27 febbraio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 27 maggio 1961)	28 novembre 1961	27 maggio 1962
15. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a Kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera ed altresì in recipienti di legno (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a chilogrammi 50) (con validità fino al 14 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	15 novembre 1961	14 maggio 1962
16. Pali di legno allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	14 novembre 1961	13 maggio 1962
17. Pelli non buone da pellicceria, greggie, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria, comprese le calzature (con validità fino al 14 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	15 novembre 1961	14 maggio 1962
18. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di Kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	15 novembre 1961	14 maggio 1962
19. Tastini di acetilcellulosa, per essere applicati su macchine da scrivere (con validità fino al 3 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	4 novembre 1961	3 maggio 1962
20. Tetraetile di piombo, per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati (con validità fino al 9 novembre 1961)	Decreto ministeriale 2 maggio 1961 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 31 luglio 1961)	10 novembre 1961	9 maggio 1962

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1961
Registro n. 49 *Finanze, foglio n.* 89. — BENNATI

(388)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1961.

Consolidamento dell'abitato della frazione Sitizano del comune di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, in applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato della frazione Sitizano del comune di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro (voto n. 270, emesso nella adunanza del 28 aprile 1961);

Decreta:

L'abitato della frazione Sitizano del comune di Cosoleto, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 novembre 1961

Il Ministro per i lavori pubblici
ZACCAGNINI

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961
Registro n. 56 Lavori pubblici, foglio n. 309

(371)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1961.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo ».

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il regio decreto 4 aprile 1938, n. 2215, con cui è stato approvato lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra Triennale delle Terre Italiane d'Oltremare », con sede in Napoli;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 1314, relativo alla trasformazione dell'Ente suddetto in Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1351, relativo al trasferimento al Ministero delle finanze delle attribuzioni già spettanti al soppresso Ministero dell'Africa Italiana in materia di vigilanza sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589, concernente l'istituzione del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per le finanze, in data 26 giugno 1957, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1957, registro n. 1 Partecipazioni statali, foglio n. 28, con cui sono stati devoluti al Ministero delle partecipazioni statali tutti i compiti e le attribuzioni già esercitati dai Ministeri delle finanze e del tesoro, per quanto concerne le partecipazioni statali e le quote di partecipazione, sull'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo »;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1961, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 206, con cui è stato nominato il Consiglio di amministrazione dello Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo », per il triennio 1961-1963;

Vista la designazione del Ministero degli affari esteri per la sostituzione del dott. Guido Borga con il dottor Gino Pazzaglia;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 dicembre 1963, il dott. Gino Pazzaglia, direttore generale aggiunto per l'emigrazione e Ministro plenipotenziario è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del Lavoro Italiano nel Mondo » in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, in sostituzione del dottor Guido Borga.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1961
Registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 272. — BAIOCCHI

(53)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1961.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo del comune di Cassino.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Cassino (Frosinone) in data 20 settembre 1954, n. 24, con la quale è stato proposto che il territorio di quel Comune venga riconosciuto stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo nella seduta del 4 ottobre 1961, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

All'intero territorio del comune di Cassino (Frosinone) è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche nell'intero territorio del comune di Cassino, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo.

Il prefetto di Frosinone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 dicembre 1961

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(138)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1961.
Composizione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 18 dicembre 1928, n. 3107, art. 8, con la quale è stato convertito in legge, con modifica, il regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale serico;

Considerata la necessità di procedere alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente predetto, decaduto il 30 giugno 1961;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale serico, per il triennio 1° luglio 1961-30 giugno 1964, è composto da:

Pastorello dott. Leonida, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Cerino dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Negri dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1961

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(450)

ORDINANZA DI SANITA' n. 2 del 5 gennaio 1962.
Provenienze dalla circoscrizione di Düsseldorf (Germania).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione con la quale la città di Düsseldorf (Germania) viene dichiarata circoscrizione infetta da vaiuolo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla circoscrizione di Düsseldorf (Germania) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo previste dal Regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di confine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(451)

ORDINANZA DI SANITA' n. 3 del 13 gennaio 1962.
Provenienze dalla circoscrizione di Bradford (Inghilterra).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la comunicazione con la quale la città di Bradford (Inghilterra) viene dichiarata circoscrizione infetta da vaiuolo;

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, di cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dalla circoscrizione di Bradford (Inghilterra) sono sottoposte con decorrenza immediata alle misure quarantenarie contro il vaiuolo previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1962

Il Ministro: GIARDINA

(452)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto 9 dicembre 1961, è revocato il decreto ministeriale 6 novembre 1961, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Cimellaro Marco nel comune di Portoferraio, distretto notarile di Livorno, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Laureana di Borrello, distretto notarile di Palmi.

(411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 dicembre 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società « Cantina sociale cooperativa di Nettuno », con sede in Nettuno (Roma), composto delle seguenti persone:

1) D'Alessandro dott. Michelino, presidente;
2) Pani Giacomo, membro;
3) Rubei Alfredo, membro.

(85)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Chieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 363, l'Amministrazione Provinciale di Chieti viene autorizzata da assumere un mutuo di L. 473.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(436)

Autorizzazione alla provincia di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione Provinciale di Campobasso viene autorizzata ad assumere un mutuo di 380.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(437)

Autorizzazione alla provincia di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 355, l'Amministrazione Provinciale di Rieti viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 204.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(438)

Autorizzazione alla provincia di Arezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 366, l'Amministrazione Provinciale di Arezzo viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 101.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(439)

Autorizzazione al comune di Pescara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Pescara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 631.550.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(468)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 201, l'Amministrazione comunale di Colfelice (Frosinone) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 8.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345)

Autorizzazione al comune di Forno di Zoldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 217, l'Amministrazione comunale di Forno di Zoldo (Belluno) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.970.303, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346)

Autorizzazione al comune di Santeramo in Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 216, l'Amministrazione comunale di Santeramo in Colle (Bari) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 100.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348)

Autorizzazione al comune di Polignano a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 5 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 215, l'Amministrazione comunale di Polignano a Mare (Bari), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347)

Autorizzazione al comune di San Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 188, l'Amminstrazione comunale di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.174.134, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1932, registro n. 1 Interno, foglio n. 200, l'Amministrazione comunale di Montaione (Firenze) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 17 milioni e 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'imporo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350)

Autorizzazione al comune di San Felice a Cancello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decrto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 192, l'Amministrazione comunale di San Felice a Cancello (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351)

Autorizzazione al comune di Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 genanio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 196, l'Amministrazione comunale di Frignano (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3 milioni e 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352)

Autorizzazione al comune di Termoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 191, l'Amministrazione comunale di Termoli (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 33.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1962, registro n. 1 Interno, foglio n. 190, l'Amministrazione comunale di Sant'Agapito (Campobasso) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.831.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la Direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente il regolamento di esecuzione delle norme concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti dei concorsi per le carriere statali;

Vista la deliberazione 21 dicembre 1960, con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma ha espresso la necessità di provvedere mediante concorso pubblico alla copertura del posto di Direttore dell'Istituto stesso;

Sentito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste espresso nella riunione del 14 giugno 1961;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di bandire il concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di Direttore straordinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica di cui al quadro 15 annesso al testo unico citato nelle premesse.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla Direzione dell'Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 306 secondo comma, del precitato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Reubblica;

b) aver sempre tenuto buona condotta e essere fisicamente idonei all'impiego;

c) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

d) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

e) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati nell'articolo 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 4.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale del personale - Div. VI - la domanda su carta da bollo da L. 200 entro il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

3) il luogo e la data di nascita;

4) di essere cittadini italiani o titolo di equiparazione;

5) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate.

Coloro i quali siano stati impiegati presso un pubblica Amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127 lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Le firme del notaio o del segretario non sono soggette a legalizzazione.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati:

1) esposizione, in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

2) elenco in carta semplice in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

3) titoli (compreso quello di studio) e le pubblicazioni.

Le pubblicazioni da presentare possibilmente in sei esemplari, opportunamente sfogliate, possono essere inviate separatamente dalla domanda allegandovi l'elenco di esse in sei copie ed indicando sui pacchi che le contengono il cognome e il nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Non si accettano che lavori pubblicati, e solo in via eccezionale, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa e copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronte per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa il suddetto Istituto di frutticoltura ed elettrogenetica di Roma.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i titoli oltre il termine stabilito dal presente art. 4 anche se le domande e i titoli siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parti di esse.

I soli documenti attestanti titoli preferenziali, di cui alle lettere che seguono potranno essere inviati separatamente dalla domanda, ma non oltre, comunque, il trentesimo giorno dalla data della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito;

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dalla Amministrazione centrale al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti anche la voce dell'invalidità da cui sono colpiti quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 100 rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e le firme del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere in data posteriore al 21 marzo 1938;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 100 del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato italiano, del Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 100 del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco di residenza;

n) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che hanno prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: un certificato in tal senso rilasciato su carta bollata da L. 100 dall'Amministrazione di dipendenza;

o) i coniugati nonchè i vedovi con prole: lo stato di famiglia in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. Non è consentito di far riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il vincitore del concorso dovrà far pervenire al Ministero entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data della lettera con la quale gli verrà fatto apposito invito, i sottoelencati documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

2) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 200, da rilasciarsi dal segretario della Procura del Tribunale;

5) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che lo aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia. I candidati mutilati o invalidi di guerra e assimilati — in qualunque categoria mentri l'invalidità produrranno il certificato medico di cui alle disposizioni degli articoli 14 n. 3 e 15 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 292, rilasciato esclusivamente dallo Ufficio sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato. In esso sarà contenuta l'indicazione della natura e del grado di invalidità e l'esatta descrizione delle condizioni dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, nonchè la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo all'impiego cui aspira;

6) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) con marche da bollo da L. 200 sul primo foglio e da L. 100 sugli intercalari, ovvero foglio di congedo illimitato.

Per i candidati che non hanno prestato servizio militare certificato di esito di leva su carta da bollo da L. 100.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentato, oltre la predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e per il tempo trascorso in prigionia.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 3 primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

A parità di merito saranno osservate le norme contenute nell'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, circa la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° novembre 1961

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1961
Registro n. 25 Agricoltura e foreste, foglio n. 260

(8615)

MINISTERO DELLA SANITA'

Concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che nel ruolo della carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità è disponibile, nella qualifica di vice ragioniere, un sufficiente numero di posti, rispetto a quelli messi a concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova (coeff. 202), nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati presso gli uffici periferici aventi sede nelle seguenti regioni, e potranno essere trasferiti altrove — salvo diverso apprezzamento dell'Amministrazione — soltanto dopo avervi svolto almeno tre anni di effettivo servizio: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia.

Al concorso in questione è applicabile il quarto comma dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di ragioniere e perito commerciale.

b) età non superiore agli anni 32.

Per le categorie dei candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso già rivestano la qualità di impiegato nei ruoli organici o nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

c) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

2) il possesso della cittadinanza italiana,

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la lingua estera prescelta, tra quelle indicate nel programma di esame per la prova orale obbligatoria e per le eventuali prove facoltative, nonchè le eventuali prove pratiche facoltative;

9) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, le sedi delle regioni indicate all'art. 1 del presente decreto e, in genere, qualunque destinazione;

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza, ai sensi dell'art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero le eventuali variazioni del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

L'amministrazione provvede, d'ufficio, ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego. Si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego.

Potrà essere concesso un ulteriore, breve termine perentorio per la rettifica della domanda nonchè di eventuali documenti non regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore a Ispettore generale, presidente;

b) da due professori, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, delle materie su cui vertono gli esami;

c) da due impiegati della carriera direttiva del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla Commissione predetta saranno aggregati uno o più membri aggiunti per le lingue estere, in cui i candidati si siano dichiarati disposti ad essere esaminati, nonchè per le eventuali prove facoltative.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro, scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame

Ai fini della valutazione delle prove scritte, della prova orale e delle eventuali prove facoltative, orali e pratiche, la Commissione dispone:

1) di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte;

2) di dieci punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non ottengano almeno la votazione di sei decimi.

Per ciascuna prova facoltativa, qualora il relativo esperimento di esame abbia esito positivo, la Commissione attribuirà un punteggio pari ad un decimo della votazione ottenuta.

La votazione complessiva verrà stabilita sommando la media delle prove scritte, il voto della prova orale ed i voti ottenuti nelle prove facoltative, quando ve ne siano.

Art. 6.

Svolgimento degli esami

Il concorso comprende due prove scritte, una prova orale, nonchè prove facoltative, orali e pratiche, secondo il programma allegato al presente decreto e che di esso fa parte integrante.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tutte le prove avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede di svolgimento delle prove scritte e di quella orale, nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione.

A pena di esclusione dal concorso i candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o indecifrabile indicazione del recapito dei candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinunzia al concorso.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di quindici giorni, dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti, per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire, all'indirizzo avanti indicato, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sia i documenti elencati al successivo art. 8, sia pure quelli occorrenti per essere ammessi a beneficiare dell'aumento dei limiti di età.

Art. 8.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 7, i seguenti documenti:

1) Diploma originale, o copia notarile autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

2) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 100.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare. La firma del funzionario che ha effettuato la certificazione deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

3) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

4) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

5) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

6) Certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale e da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio ecc., il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precendenti numeri non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

7) Documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciati dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito ed Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, in bollo da L. 200, rilasciato dal Distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero dalla capitaneria di porto, se il candidato è stato assegnato a quelle di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al comma terzo del precedente art. 7:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il personale statale di ruolo, quello dei ruoli aggiunti e quello già inquadrato nei ruoli speciali transitori dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 7, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) certificato generale del casellario giudiziale;
3) estratto atto di nascita;
4) un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100, dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti, hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'Amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Art. 9.

Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati, che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Essa sarà, successivamente, pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice ragioniere in prova, nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità, e conseguiranno la nomina in ruolo, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico iniziale della qualifica di vice ragioniere, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 marzo 1961

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *maggio* 1961
Registro n. 2, *foglio n.* 311. — BROVEDAN

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consta di due prove scritte, di una prova orale, e di prove facoltative, orali e pratiche.

Prove scritte:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;
2) ragioneria pubblica e privata; computisteria.

Prova orale:

a) materie delle prove scritte;
b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;
c) nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
d) elementi di diritto civile: libro III (della proprietà), libro IV (delle obbligazioni), libro V (del lavoro) del codice civile;
e) nozioni sulle leggi cambiaria e fallimentare;

f) legislazione speciale amministrativa: organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità;

g) lingua estera obbligatoria: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Prove orali facoltative:

a) lingue estere facoltative: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle quattro lingue sopra indicate, diversa però da quella scelta per la prova obbligatoria;

b) elementi di statistica.

Prove pratiche facoltative:

1) calcolo meccanico;
2) dattilografia;
3) stenografia.

Schema della domanda da inviarsi in carta da bollo da L. 200

Al Ministero della sanità - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venticinque posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di ragioniere e perito commerciale in data . . . . presso l'Istituto . . . .;

2) di essere cittadino italiano;

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

(4) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne e se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . .;

6) di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) di non essere mai stato dipendente da altre Amministrazioni dello Stato o di Enti pubblici (in caso contrario indicare la qualifica, la durata e la causa di risoluzione dei relativi rapporti d'impiego);

8) di scegliere, per la prova orale obbligatoria, la lingua . . . .;

(9) di voler sostenere le seguenti prove facoltative (designare tra le prove orali e le prove pratiche facoltative indicate nel bando di concorso quelle prescelte);

10) di obbligarsi a raggiungere, in caso di nomina, le sedi degli uffici nelle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso e, in genere, qualunque destinazione.

Data . . . .

Firma . . . .

Le comunicazioni connesse al concorso dovranno essermi inviate al seguente indirizzo . . . . (indicare l'indirizzo in maniera chiara e leggibile, possibilmente a stampatello) Il sottoscritto si impegna a comunicare al Ministero della sanità le eventuali variazioni del recapito stesso, e riconosce che il Ministero stesso non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(8560)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di membri del Comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il decreto ministeraile 3 settembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 22 settembre 1953, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 27 dicembre 1958;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 13 luglio 1959;

Vista la nota n. 165372 del 27 novembre 1961, con la quale il Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, ha confermato il dott. Mario Giardinelli, ispettore generale a riposo, come membro effettivo del Comitato sopra indicato;

Vista la nota n 227380 del 4 dicembre 1961, con la quale il Ministero dell'industria e del commercio ha designato il dottor Leonida Attili, segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, come membro supplente del predetto Comitato, in sostituzione dell'avv. Umberto Carfagna, collocato a riposo;

Visto il telex n. 8909 del 24 dicembre 1961, con il quale il Ministero degli affari esteri ha designato il consigliere di ambasciata dott. Mario Profili, come membro effettivo, ed il consigliere di legazione dott. Mario Magliano, come membro supplente del Comitato sopra citato, in sostituzione, rispettivamente, dell'ambasciatore dott. Casto Caruso e del Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. ing. Tommaso Notarangeli, destinati ad altri incarichi;

Decreta:

Il consigliere di ambasciata dott. Mario Profili è nominato membro effettivo, ed il consigliere di legazione dott. Mario Magliano è nominato membro supplente del Comitato per la amministrazione del fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in sostituzione rispettivamente dell'ambasciatore dott. Casto Caruso e del Ministro plenipotenziario di 1ª classe dott. ing. Tommaso Notarangeli.

Il dott. Mario Giardinelli, ispettore generale a riposo del Ministero del tesoro, è confermato come membro effettivo del Comitato in parola.

Il dott. Leonida Attili, segretario generale della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Roma, è nominato membro supplente del Comitato predetto, in sostituzione dell'avv. Umberto Carfagna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1962

p. *Il Ministro*: LONGONI

(277)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.